

**LE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
DETTATE DALL'EMERGENZA SANITARIA**

<p><b>Termini procedurali</b> (art. 103, co. 1, del "Decreto Cura Italia"<sup>1</sup> e art. 37 del "Decreto Liquidità"<sup>2</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I termini ordinatori o perentori (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente), sono sospesi.</li> <li>- Ai fini del calcolo di tali termini, non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.</li> <li>- Le amministrazioni adottano misure idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivata istanza degli interessati.</li> </ul>
<p><b>Silenzio significativo</b> (art. 103, comma 1, del "Decreto Cura Italia" e art. 37 del "Decreto Liquidità")</p>	<p>I termini per la formazione del silenzio assenso/rigetto sono prorogati/differiti per il tempo corrispondente al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.</p>
<p><b>Certificati, permessi ed atti abilitativi</b> (art. 103, comma 2, del "Decreto Cura Italia")</p>	<p>I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p>
<p><b>I termini dei procedimenti disciplinari</b> (art. 103, comma 5, del "Decreto Cura Italia" e art. 37 del "Decreto Liquidità")</p>	<p>I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 maggio 2020.</p>

<sup>1</sup> D.L. del 17 marzo 2020, n. 18.

<sup>2</sup> D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23.